

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Claudia Matteini	Presidente
Dott. Simone Salcerini	Consigliere
Dott. Paola de Lisio	Consigliere estensore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al **n. r. g. 372 / 2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , *Parte_2* (C.F. *C.F._2*) e *Parte_3* (C.F. *C.F._3* ,
in proprio ed in qualità di eredi di *Persona_1* (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] elettivamente domiciliati
presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in Foligno (PG), [REDACTED]
[REDACTED]

APPELLANTI

Contro

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_1* , in
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di
posta elettronica certificata del procuratore,
Email_1

APPELLATA

Avente ad **OGGETTO:** "Responsabilità professionale"

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato **Pt_1** **[...]**, **Parte_2** e **Parte_3** hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 725/2020 dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 09.11.2020, pubblicata in data 10.11.2020, nella causa iscritta al n. r. g. 791/ 2017, con la quale era stata accolta la domanda proposta da **Parte_1** **Parte_2** e **Parte_3** in proprio ed in qualità di eredi di **Persona_1** di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e di risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis*, *sub specie* di danno *cd. terminale*, e *iure proprio*, *sub specie* di danno da *cd. perdita* del rapporto parentale, avverso la convenuta, **Controparte_2** **[...]** per aver omesso l'adozione dei dovuti protocolli di prevenzione di infezione nosocomiale da stafilococco aureo ed aver negligenemente disposto le dimissioni del paziente, **Persona_1** **[...]**, in data 11.12.2013, pur a fronte dell'infezione da stafilococco aureo già accertata dal referto del 06.12.2013, come confermata dal referto del 14.12.2013, erroneamente optando per la prosecuzione della terapia conservativa a domicilio, anziché provvedere all'immediata rimozione del *pacemaker* dalla tasca e degli elettrodi, cagionandone il [REDACTED] Il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: "- accertata la responsabilità contrattuale (nei confronti del *de cuius*) ed extracontrattuale (nei confronti degli attori) della convenuta per il decesso del sig. **Persona_1** condanna la convenuta al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 111.314,66, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma svalutata al 04.01.2013, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; - condanna la convenuta alla refusione in favore degli attori delle spese processuali, che unitariamente si liquidano in € 21.387,00 (di cui € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, € 9.915,00 per la fase istruttoria e/o di

trattazione, ed € 5.870,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta; - pone a carico della convenuta le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto depositato in corso di causa”.

2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell’erronea liquidazione del danno biologico cd. terminale e del danno morale cd. catastrofe *iure hereditatis* relativamente a soli sette giorni, a far data dal 28.12.2013 sino alla data del [REDACTED] dell’omesso utilizzo delle Tabelle di Roma quale parametro di valutazione equitativa del danno non patrimoniale e, in ogni caso, dell’omessa personalizzazione massima del parametro tabellare; dell’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, vertendosi in ipotesi di mera *emendatio libelli* e, non già, di *mutatio libelli*; dell’erronea liquidazione del danno da cd. perdita del rapporto parentale in misura inferiore ai valori minimi tabellarmente previsti in favore di moglie e figli del paziente.

3. In data 04.11.2021 si è costituita l’appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi d’impugnazione e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha accertato la responsabilità dei sanitari dell’ [REDACTED] *Controparte_2*

[...] per aver cagionato il decesso del paziente, Sig. *Persona_1* proponendo altresì istanza istruttoria di rinnovo della C.T.U. medico-legale, di autorizzazione alla produzione documentale dei protocolli adottati dall’ [REDACTED] *Controparte_2* per la prevenzione delle infezioni nosocomiali e di ammissione della prova per testi sui capitoli articolati nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado.

4. Con ordinanza del 09.12.2021 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dall’appellante incidentale.

Con ordinanza del 25.05.2023 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.

5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. L'appello incidentale è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall' **Controparte_2**

mediante comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 04.11.2021. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, *"l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale, trattandosi di una impugnazione che non dipende da quella avversa, nel senso che l'interesse ad impugnare non nasce dalla impugnazione altrui, non potendo consentirsi di recuperare, mediante impugnazione tardiva, la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza"* (ex multis, Cassazione civile sez. III, 21/10/2022, n. 31135). In tale occasione, il Giudice della nomofilachia ha inoltre espressamente vagliato l'orientamento espresso da talune precedenti pronunce della medesima Corte e richiamato dall'appellante incidentale a supporto dell'asserita validità del proprio gravame, -a mente del quale l'impugnazione incidentale tardiva sarebbe ammissibile ogniqualevolta l'impugnazione principale miri a mettere in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla pronuncia impugnata-, affermando espressamente che tale orientamento non è condivisibile e che l'impugnazione incidentale tardiva deve essere dichiarata inammissibile qualora l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale. Poiché l'interesse all'impugnazione del capo della sentenza che ha accertato la responsabilità dei sanitari dell' **CP_3** di Foligno nella

causazione del decesso del Sig. Persona_1 e, pertanto, l'an della responsabilità contrattuale nei confronti del medesimo paziente ed aquiliana nei confronti dei familiari del paziente, non è sorto in conseguenza dell'impugnazione principale, -limitata al *quantum* concretamente liquidato dal Giudice di prime cure a ristoro del conseguente danno *cd. terminale*, nella duplice componente biologica e morale catastrofale, e del danno da perdita del rapporto parentale ed alla declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante-, ma era già presente al momento della pubblicazione della sentenza, eseguita in data 10.11.2020, l'impugnazione è inammissibile in quanto tardiva e, conseguentemente, il capo della sentenza con il quale il Giudice di prime cure ha accertato la responsabilità dell' [...]

Controparte_2 per aver omesso di adottare misure idonee alla prevenzione delle infezioni nosocomiali da stafilococco aureo all'interno della propria struttura ed aver negligenemente disposto le dimissioni del paziente, optando per l'adozione di terapia conservativa domiciliare anziché per l'immediata rimozione del *pacemaker*, come indicato dalle linee guida di riferimento, risulta passato in giudicato.

6. Il primo motivo d'impugnazione principale, con cui l'appellante si duole dell'erroneo impiego, quale parametro di valutazione equitativa del danno biologico *cd. terminale* e del danno morale *cd. catastrofale iure hereditatis*, delle Tabelle di Milano, in luogo delle Tabelle di Roma, nonché dell'erronea liquidazione del danno *cd. terminale* relativamente a soli sette giorni, a far data dal 28.12.2013 sino alla data del [REDACTED] e, in ogni caso, dell'omessa personalizzazione massima dei parametri tabellari, è infondato e deve essere rigettato.

Correttamente, infatti, il Giudice di prime cure, premessa l'irrisarcibilità del danno *cd. tanatologico* (*ex multis*, Corte di Cass., S.U. sent. 15350/2015), ha provveduto a liquidare l'accertato danno non patrimoniale *cd. terminale*, nella duplice componente

biologica e morale catastrofica, assumendo a parametro di riferimento i valori *standard* previsti dalle Tabelle di Milano, in quanto: considerate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante (Corte Cass., sent. N. 22859/ 2020); elaborate alla luce del principio di unitarietà ed onnicomprensività del danno non patrimoniale (come enunciato a partire dalle Sezioni Unite del 2008, n. 26972/3/4/5); dirette a ristorare sia il danno *cd.* biologico terminale, ossia il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, sia il danno *cd.* morale catastrofica, ossia la sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi la sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'*exitus* (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n. 34987); fondate sull'assunto per cui la configurabilità e trasmissibilità *iure successionis* del danno *cd.* biologico terminale è subordinata alla circostanza che la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea ([Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio 2019, n. 18056](#)) - e che, pertanto, la morte intervenga dopo un apprezzabile, ancorché circoscritto, periodo di tempo; fondate sull'assunto per cui la configurabilità e trasmissibilità *iure successionis* del danno *cd.* morale catastrofica è subordinata alla prova che la vittima abbia avuto "*coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine*" nello *spatium temporis* tra la lesione e la morte (Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n. 11719); opportunamente previdenti importi notevolmente maggiori rispetto agli importi tabellarmente previsti a ristoro dell'ordinaria invalidità transitoria in ragione

dello straordinario sconvolgimento dell'animo derivante dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine in conseguenza dell'evento lesivo. Poiché, dunque, l'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c., va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di visioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408). Se, pertanto, l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è in sé precluso, *"purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all'epoca della decisione"* (Cassazione civile, sez. III, 10/06/2022, n. 18840), d'altra parte l'appellante non può limitarsi ad invocare l'applicazione di differente criterio tabellare sol perché maggiormente conveniente, muovendo contestazioni peraltro generiche, in spregio delle esigenze di uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio dello Stato e delle esigenze di garanzia della parità di trattamento fra danneggiati (Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011).

6.1 Ebbene, il principio per cui in caso di danno da lesione dell'integrità psico-fisica, parte del danno si consolida immediatamente e parte si acquisisce al patrimonio del danneggiato progressivamente - come invocato da parte appellante ai fini della proposta liquidazione di una quota pari al 50% della somma tabellarmente liquidabile a ristoro di un'invalidità permanente del

100% sofferta da un soggetto di 69 anni e di un ulteriore importo giornaliero fino al decesso - risulta validamente apprezzabile in sede di liquidazione equitativa del danno da invalidità permanente interrotto da morte per altra causa quale correttivo al criterio proporzionale pure (cd. danno non patrimoniale definito da premorienza) e, non già, in caso di liquidazione del danno non patrimoniale cd. terminale, preposto a ristorare non già l'invalidità permanente, quanto l'invalidità transitoria sofferta dal danneggiato nella eccezionale consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine e la cui liquidazione esclude, non a caso, la contestuale liquidazione del danno biologico temporaneo. Trattasi, infatti, di liquidare l'eccezionale condizione di invalidità transitoria in cui il danneggiato si venga a trovare nella lucida consapevolezza dell'imminenza del proprio decesso e non già, un'invalidità permanente interrotta da morte per altra causa. Pertanto, non può procedersi a liquidazione equitativa assumendo a parametro di riferimento l'asserita invalidità permanente sofferta dal Sig.

Persona_1 - non risultando neppure accertato il grado di invalidità permanente che sarebbe residuo al paziente nel caso in cui il negligente inadempimento dei sanitari dell' **Controparte_2** non ne avesse cagionato il decesso nonché l'invalidità che gli sarebbe comunque residua in caso di diligente adempimento della prestazione sanitaria - né potendosi pervenire ad una surrettizia liquidazione del danno cd. tanatologico, dovendosi contenere il danno, nella sua massima espressione possibile, entro un valore che non finisca per confondersi con quanto in passato liquidato a ristoro del danno cd. tanatologico.

6.2 Medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo alla dedotta omessa personalizzazione massima del danno cd. terminale. Il danno biologico non consiste, infatti, nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma presuppone che tale lesione abbia compromesso l'esplorazione piena ed ottimale delle attività realizzatrici dell'individuo nel suo ambiente di vita. Il danno alla

salute, infatti, è di per sé un danno dinamico-relazionale, o danno alla vita di relazione, tanto che, posto il ripudio che il nostro ordinamento fa della categoria di danno-evento e la sola risarcibilità del danno-conseguenza, *"se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile"* (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 7513/ 2018). Il principio cardine in materia di risarcimento del danno non patrimoniale è, peraltro, quello dell'integrale compensazione del danno, e non oltre, fermo il divieto di duplicazioni risarcitorie. Non può, infatti, accordarsi *"alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno"* (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020). Pertanto, la circostanza allegata da parte appellante, a mente della quale l'invocata personalizzazione massima del danno cd. terminale sarebbe giustificata dal *"massimo sconvolgimento"* sofferto dal paziente, *"atteso l'azzeramento di qualsivoglia attività e/o rapporto sociale e familiare durante tutto il periodo in questione"*, rientra entro gli ordinari pregiudizi dinamico-relazionali del danno cd. terminale, nel quale la peculiare condizione di invalidità temporanea assoluta è liquidata in misura notevolmente superiore rispetto alla liquidazione dell'ordinaria invalidità transitoria proprio in ragione del massimo sconvolgimento derivante dalla comprovata percezione della fine imminente, e non è, pertanto, idonea a fondare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno cd. terminale.

6.3 Altresì correttamente, il Giudice di prime cure ha liquidato il danno cd. terminale per un periodo di agonia pari a sette giorni (dal 28.12.2013 al [REDACTED]). Le doglianze dell'appellante - a mente del quale il lasso di tempo in cui il Sig. [REDACTED] *Persona_1* ha patito il danno cd. terminale sarebbe maggiore rispetto a quello riconosciuto dal

Giudice di prime cure - non meritano accoglimento: sono proprio i congiunti del defunto ad aver dichiarato, a pag. 20 dell'atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che "il povero Persona_1 doveva sopportare sette giorni di agonia dal 28.12.2013 al XXXXXXXXXX giorno del decesso", circoscrivendo la risarcibilità di tale voce di danno a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, anche in ossequio al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

7. Il secondo motivo d'impugnazione principale, - con cui gli appellanti si dolgono dell'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante asseritamente sofferto dai familiari conviventi del paziente in conseguenza della perdita della contribuzione economica del medesimo, vertendosi in ipotesi di mera *emendatio libelli* e, non già, di *mutatio libelli* -, è infondato e deve essere rigettato. Integra, infatti, il divieto di *mutatio libelli* la domanda che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo. Sussiste, invece, soltanto una *emendatio* quando la modifica della domanda iniziale incide sulla *causa petendi* unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul *petitum* nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cassazione civile, sez. I, 18/04/2023, n. 10308). Nel caso di specie, in cui parte ricorrente si è dapprima limitata a richiedere l'accertamento della responsabilità della convenuta Controparte_2 per il decesso del Sig. Persona_1 e, conseguentemente, il risarcimento del solo danno non patrimoniale, - *iure hereditatis*, quale danno biologico, morale terminale e tanatologico, e *iure proprio*, quale danno da perdita del rapporto parentale -, omettendo

qualsivoglia allegazione in relazione alla differente categoria del danno patrimoniale e proponendo domanda inedita alla sola udienza di precisazione delle conclusioni, correttamente, il Giudice di prime cure, attesa l'assoluta novità del *petitum*, ha ritenuto la suesposta pretesa risarcitoria inammissibile, in quanto domanda nuova tardivamente avanzata da parte attrice, in spregio del divieto di *mutatio libelli*.

8. Il terzo motivo d'impugnazione principale, con cui gli appellanti si dolgono dell'erronea liquidazione del danno da cd. perdita del rapporto parentale in misura inferiore ai valori minimi equitativamente indicati dalle Tabelle milanesi, è infondato e deve essere rigettato.

Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito *iure proprio* dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n. 11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita,

sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"*id quod plerumque accidit*", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859).

Nel caso di specie, in cui, per un verso, gli attori si sono limitati a richiedere liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in misura pari ai valori massimi tabellarmente previsti, genericamente allegando il grado di parentela e la mera circostanza della convivenza con la vittima primaria - provata in quanto non contestata dalla convenuta - ed omettendo puntuale e circostanziata allegazione e prova in ordine a radicali e fondamentali mutamenti dello stile di vita sofferti da ciascuno dei familiari in conseguenza del decesso del Sig. **Persona_1** e, dunque, hanno omesso di assolvere all'onere della prova della componente dinamico-esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale - di talché risulta provata, in via presuntiva, la sola componente morale di siffatto danno -, e, per altro verso, i CC.TT.UU. nominati nel giudizio, Prof. **Persona_2** Medico Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e Dott. **Persona_3** Medico Specialista in Malattie Infettive e Immunoematologia Trasfusionale,

hanno condivisibilmente evidenziato le ridotte aspettative di vita del paziente in ragione delle gravi patologie pregresse all'insorgenza dell'infezione nosocomiale il cui erroneo trattamento ha condotto al decesso del paziente, correttamente, il Giudice di prime cure ha provveduto ad una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellarmente previsti, liquidando una somma che tiene opportunamente conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e la stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005) e debitamente riducendo gli importi minimi tabellarmente previsti secondo l'"*id quod plerumque accidit*", in ragione dell'età della vittima primaria, dell'età del familiare danneggiato, dell'aspettativa di vita media di costoro, a fronte della comprovata ridotta aspettativa di vita del paziente e della conseguente limitatezza del lasso di tempo in cui i familiari del Sig.

Persona_1 avrebbero ancora goduto del rapporto parentale con lo stesso. La liquidazione operata dal Giudice di prime cure, si è, dunque, opportunamente attestata al di sotto del *range* indicato dalle predette Tabelle con riferimento al "*danno da perdita del rapporto parentale*" riferito ai figli per la perdita di genitore ed alla moglie per la perdita del coniuge, in ragione dell'omessa allegazione e prova di specifici pregiudizi dinamico-esistenziali sofferti da ciascun familiare in conseguenza del decesso del paziente, della prova offerta, unicamente in via presuntiva, della sola componente morale del danno da perdita del rapporto parentale, della pregressa aspettativa di vita ridotta del paziente e, conseguentemente, del ridotto periodo di tempo in cui i familiari avrebbero potuto godere del rapporto parentale con il Sig. **Persona_1**

8.1 Infine, neppure la circostanza che il Giudice di prime cure abbia assunto a parametro di valutazione equitativa del danno le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel 2018 ed antecedenti all'introduzione del cd. sistema a punti a cura del

medesimo Osservatorio - su indicazione di Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005 - risulta idonea ad invalidare la correttezza equitativa della liquidazione effettuata. Anche avvalendosi delle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da cd. perdita del rapporto parentale elaborate nel 2022 (la cui idoneità a garantire una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame è stata avallata da Cassazione civile, sez. III, 16/12/2022, n. 37009), opportunamente adattando la valutazione equitativa ed il cd. sistema a punti al caso di specie, - considerata l'omessa prova di pregiudizi dinamico-esistenziali, il raggiungimento della prova della sofferenza morale unicamente in via presuntiva e la comprovata aspettativa di vita ridotta del paziente -, le somme liquidate dal Giudice di prime cure risultano, infatti, ampiamente soddisfattive del pregiudizio concretamente allegato e provato dagli appellanti.

9. Conclusivamente, l'appello principale è rigettato perché infondato; l'appello incidentale è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

10. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate tra le parti in ossequio al principio della soccombenza. Fermo l'integrale rigetto dell'appello principale, con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, *"la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza"* ([Cass. civ. \(ord.\), Sez. VI, 3.3.2022, n. 7024](#); [Cass. civ. \(ord.\), Sez. VI, 24.6.2020](#), n. 12484). Pertanto, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 725/2020 dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 09.11.2020,

pubblicata in data 10.11.2020, nella causa iscritta al n. r. g.
791/ 2017;

2. Compensa tra le parti le spese di lite;
3. Pone a carico dell'appellante principale il pagamento di una somma pari al contributo unificato;
4. Pone a carico dell'appellante incidentale il pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 12.10.2023

Il Consigliere est.

Il Presidente

Paola de Lisio

Claudia Matteini